II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1173 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2020

che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea per quanto riguarda la durata del periodo di comunicazione preventiva

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 290, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 23 *bis*,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ([2]), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, e l'articolo 32 *ter*,

considerando quanto segue:

(1) Il 7 giugno 2018 è stato pubblicato il regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 (di seguito «il regolamento antidumping di base») e il regolamento (UE) 2016/1037 (di seguito «il regolamento antisovvenzioni di base»).

(2) Allo scopo di migliorare la trasparenza e la prevedibilità delle inchieste antidumping e dei dazi compensativi, le parti che saranno interessate dall'imposizione di misure antidumping e compensative provvisorie, in particolare gli importatori, dovrebbero essere messe a conoscenza dell'istituzione imminente di tali misure. Inoltre, nell'ambito di inchieste in cui non sia opportuno imporre misure provvisorie, è auspicabile che le parti siano informate con sufficiente anticipo di tale mancata imposizione. È stato pertanto introdotto un periodo di comunicazione preventiva di tre settimane.

(3) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base la Commissione doveva valutare entro il 9 giugno 2020 se un aumento sostanziale delle importazioni si sia verificato nel periodo di comunicazione preventiva e se, in caso si sia verificato, abbia arrecato un pregiudizio aggiuntivo all'industria dell'Unione, nonostante le misure eventualmente adottate quali la registrazione delle importazioni o l'adeguamento del margine di pregiudizio.

(4) Sulla base di tale valutazione la Commissione è chiamata a modificare la durata del periodo di comunicazione preventiva in due settimane nel caso di un aumento sostanziale delle importazioni che abbia arrecato un pregiudizio aggiuntivo e in quattro settimane qualora risulti che ciò non si è verificato.

(5) Come stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1, e dall'articolo 23 *bis*, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e dall'articolo 12, paragrafo 1, e dall'articolo 32 *ter*, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base, il presente riesame costituisce un obbligo per la Commissione che poteva essere esercitato una sola volta.

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

([2]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

([3]) Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

(6) Dall'entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/825 l'8 giugno 2018, la Commissione ha aperto 19 inchieste ([4]) a norma dell'articolo 5 del regolamento antidumping di base e sei inchieste a norma dell'articolo 10 del regolamento antisovvenzioni di base.

(7) Per 12 di queste inchieste è stata superata la fase provvisoria e sono anche disponibili dati sulle importazioni per il periodo di comunicazione preventiva. Tali inchieste hanno quindi potuto essere analizzate per valutare se un aumento sostanziale delle importazioni si sia verificato nel periodo di comunicazione preventiva ([5]).

(8) Il numero di casi disponibili su cui la Commissione si è potuta basare per valutare se un aumento sostanziale delle importazioni si sia verificato nel periodo di comunicazione preventiva è pertanto, come già atteso all'epoca in cui il regolamento (UE) 2018/825 è stato adottato, limitato. In tali casi emerge tuttavia una tendenza chiara.

(9) In sei di queste 12 inchieste la Commissione ha deciso di imporre misure provvisorie. Nelle altre sei, tre settimane prima del termine per l'istituzione delle misure provvisorie le parti sono state informate dell'intenzione della Commissione di non imporre tali misure.

(10) Sulla base dei dati statistici riassunti nella seguente tabella 1, la Commissione ha appurato che il volume delle importazioni nell'Unione dai paesi interessati è aumentato solo in due inchieste. Nelle altre inchieste si è registrata una diminuzione sostanziale.

Tabella 1

Volumi delle importazioni per caso

Designazione e numero del caso	Decisione di imporre misure provvisorie	Origine delle importazioni	Importazioni durante il PI (in tonnellate)	Importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva (in tonnellate)	Aumento delle importazioni
Miscugli di urea e nitrato di ammonio (AD649)	Sì	Russia	35 297	8 497	-76 %
		USA	42 700	0	-100 %
		Trinidad e Tobago	21 183	0	-100 %
		Totale	**99 180**	**8 498**	**-91 %**
Biodiesel (AS650)	Sì	Indonesia	29 693	24 045	-19 %
Ruote in acciaio (AD652)	Sì	RPC	13 763	914	-93 %
Prodotti in fibra di vetro (AD653)	No	Egitto	882	4	-100 %
		RPC	2 161	1 724	-20 %
		Totale	**3 043**	**1 728**	**-43 %**
Prodotti in fibra di vetro a filamento continuo (AD655)	No	Egitto	8 295	3 076	-63 %
		Bahrein	1 350	327	-76 %
		Totale	**9 644**	**3 403**	**-65 %**
Prodotti in fibra di vetro (AS656)	No	Egitto	882	37	-96 %
		RPC	2 161	2 500	16 %
		Totale	**3 043**	**2 537**	**-17 %**
Prodotti in fibra di vetro a filamento continuo (AS657)	Sì	Egitto	8 295	11 574	38 %

Fonte: Eurostat, dati verificati forniti dall'industria dell'Unione e banca dati Surveillance II.

([4]) La Commissione segue il metodo di conteggio utilizzato dall'OMC. In base a tale metodo, se un caso concernente uno stesso prodotto verte su importazioni da più paesi, per ogni paese coinvolto è conteggiata un'inchiesta distinta.

([5]) Tre casi (profilati cavi originari della Repubblica di Macedonia del Nord, della Russia e della Turchia) sono stati chiusi, mentre gli altri 10 casi sono appena giunti al termine della fase provvisoria o non vi sono ancora giunti, e pertanto non sono disponibili dati statistici attendibili per il periodo di comunicazione preventiva (data di stesura del presente documento: 30 aprile 2020).

(11) Nella maggior parte dei casi valutati non si è verificato un aumento sostanziale. In uno dei due casi in cui si è verificato un aumento, inoltre, le importazioni non sono avvenute, in ultima analisi, in conseguenza della comunicazione preventiva ma in conseguenza del fatto che la Commissione non ha imposto dazi provvisori. Di fatto, anche nell'ambito del precedente sistema che non prevedeva la comunicazione preventiva le importazioni potevano in ogni caso entrare nell'Unione senza essere assoggettate a un dazio a partire dal momento in cui era chiaro a tutte le parti interessate che non sarebbero stati imposti dazi provvisori a motivo della scadenza del termine applicabile.

(12) Nel restante caso è stato registrato un ulteriore aumento nel periodo di comunicazione preventiva prima dell'istituzione delle misure provvisorie.

(13) La Commissione ha di conseguenza concluso che nel complesso le importazioni non hanno arrecato un pregiudizio aggiuntivo all'industria dell'Unione durante il periodo di comunicazione preventiva. La durata del periodo di comunicazione preventiva dovrebbe pertanto essere modificata in quattro settimane.

(14) In assenza di altre specifiche disposizioni transitorie che disciplinino la materia, è opportuno chiarire che il prolungamento del periodo di comunicazione preventiva dovrebbe lasciare impregiudicate tutte le inchieste aperte sulla base di un avviso di apertura a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 o dell'articolo 10, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2016/1037 prima della data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Ciò dovrebbe assicurare la certezza del diritto, offrire alle parti interessate una ragionevole possibilità di adeguarsi alla scadenza delle vecchie norme e all'entrata in vigore delle nuove e agevolare l'attuazione efficiente, ordinata ed equa dei regolamenti (UE) 2016/1036 e (UE) 2016/1037.

(15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2016/1036 e (UE) 2016/1037,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 19 *bis* del regolamento (UE) 2016/1036 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 19 bis*

Informazioni nella fase provvisoria

1. I produttori, gli importatori e gli esportatori dell'Unione e le loro associazioni rappresentative nonché i rappresentanti del paese esportatore possono chiedere informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori. Le richieste di informazioni sono presentate per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Tali informazioni sono fornite alle parti quattro settimane prima dell'imposizione di dazi provvisori. Le informazioni comprendono una sintesi dei dazi proposti a titolo puramente informativo e il calcolo dettagliato del margine di dumping e del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione, tenendo debitamente conto della necessità di rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 19. Le parti dispongono di un termine di tre giorni lavorativi dalla comunicazione di tali informazioni per formulare osservazioni sull'esattezza dei calcoli.

2. Nei casi in cui non si intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l'inchiesta, le parti interessate sono informate della mancata imposizione di dazi quattro settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, relativo all'imposizione dei dazi provvisori.».

Articolo 2

L'articolo 29 *bis* del regolamento (UE) 2016/1037 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 29 bis*

Informazioni nella fase provvisoria

1. I produttori, gli importatori e gli esportatori dell'Unione e le loro associazioni rappresentative nonché il paese d'origine e/o d'esportazione possono chiedere informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori. Le richieste di informazioni sono presentate per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Tali informazioni sono fornite alle parti quattro settimane prima dell'imposizione di dazi provvisori. Le informazioni comprendono una sintesi dei dazi proposti a titolo puramente informativo e il calcolo dettagliato dell'importo della sovvenzione compensativa e del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione, tenendo debitamente conto della necessità di rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 29. Le parti dispongono di un termine di tre giorni lavorativi dalla comunicazione di tali informazioni per formulare osservazioni sull'esattezza dei calcoli.

2. Nei casi in cui non si intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l'inchiesta, le parti interessate sono informate della mancata imposizione di dazi quattro settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 1, relativo all'imposizione dei dazi provvisori.».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Il presente regolamento si applica a tutte le inchieste per le quali l'avviso di apertura a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 o dell'articolo 10, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2016/1037 sia stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN